

Non solo la ripresa degli invii delle cartelle. Contribuenti alla cassa per quelli già ricevuti

Moratoria fiscale agli sgoccioli

Ripartono i pagamenti delle rateazioni in essere

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Dal primo marzo ripartono i pagamenti degli atti già in casa dei contribuenti con rischi di liquidità. Non solo la ripartenza delle notifiche del Fisco dei 50 mln di atti in arrivo ma anche la ripresa dei termini per i pagamenti delle rateazioni e degli atti di contestazioni già ricevuti e sospesi assieme alle notifiche. La liquidità corrente arriva a rappresentare dunque un problema di maggiore spessore rispetto alla ripartenza degli atti da parte dell'agenzia delle entrate: problema che, appunto, sarà acuito dalla fine della moratoria prevista dalla normativa di emergenza. Al venir meno degli effetti delle ultime disposizioni, con particolare rilievo a quanto previsto dal decreto legge n. 7 del 2021, in chiusura il prossimo 28 febbraio e laddove non ulteriormente posticipati, il rischio sarà quello legato essenzialmente alla sostenibilità dei pagamenti dovuti. E questo sia per i nuovi atti che per quelli in corso di versamento.

Le regole fissate dal dl 7 del 2021, come anticipato, hanno ulteriormente posticipato il «riavvio» delle notifiche degli atti confezionati dall'amministrazione finanziaria con particolare rilievo ad alcune fattispecie. L'intervento è stato fatto su quanto previsto dall'articolo 157 del dl 34 del 2020 che, successivamente alle modifiche in questione, prevede: in base al comma 1, una disciplina riguardante gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, scadevano tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 con emissione

degli stessi entro il 31 dicembre 2020. La notifica avverrà nel periodo il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi; in base ai commi 2 e 3 si disciplina un analogo differimento nella notifica delle comunicazioni di irregolarità legate alle dichiarazioni dei redditi nonché a quelle legate alle comunicazioni periodiche Iva; ulteriori differimenti riguardano la notifica delle cartelle esattoriali peraltro già interessate (in relazione a periodi di imposta diversi), da quanto previsto dall'articolo 68 del dl 18 del 2020.

Come evidenziato su Italia Oggi di ieri, parrebbe che, una volta intervenuta la conversione delle disposizioni di cui al dl n. 7 nell'ambito del cosiddetto mille proroghe, nessun ulteriore intervento sul differimento di notifiche degli atti sia alle viste. Se non, in generale, un ipotizzato «scaglionamento» durante l'arco temporale sopra evidenziato di dette notifiche. In realtà, il problema reale andrebbe approcciato sotto un altro aspetto, vale a dire analizzando quello che la notifica di un atto comporta da un punto di vista pratico soprattutto in relazione a fattispecie nelle quali i termini previsti dalla legge per «congelare» il pagamento sono brevi. Senza dimenticare nello stesso tempo tutto quello che è stato notificato prima dell'inizio del periodo di sospensione e che, attualmente, è in corso di pagamento. Si pensi a quanto previsto in materia di cosiddetti avvisi bonari ove, ai fini della fruizione del beneficio di riduzione delle sanzioni, il pagamento dell'avviso in questione ovvero della prima rata, deve avvenire entro i primi 30 giorni successivi e con prosecuzione dei ver-

samenti ogni trimestre. In un contesto come quello attuale, è facilmente ipotizzabile che non saranno residuali le situazioni nelle quali, magari anche a fronte di un primo pagamento effettuato nei termini, non possa essere più sostenuto il ritmo di rateazione con il conseguente venir meno degli effetti premiali previsti dalla legge. Peraltro, in tutti i casi in cui si stanno effettuando dei versamenti rateizzati anche su atti notificati o definiti prima dell'inizio del periodo di sospensione (si pensi ancora agli avvisi bonari ovvero agli atti di accertamento con adesione), il rischio che si sta concretizzando è estremamente ampio in termini di non sostenibilità finanziaria. Se da un lato è vero che le disposizioni contenute nell'articolo 157 ter del dpr n. 602 del 1973 consentono una sorta di sanatoria degli effetti premiali, la stessa norma prevede dei limiti non esageratamente ampi visto che considera utilmente effettuato un versamento al massimo entro la scadenza della rata successiva mediante, di fatto, il ravvedimento operoso. Il problema, dunque, è attuale ed è stato trattato dal legislatore limitatamente alla fattispecie delle cartelle esattoriali dove, in relazione a quanto previsto dall'articolo 19 del dpr n. 602 del 1973, è stato ad esempio elevato a 100 mila euro il limite per la richiesta di rateazione in automatica ovvero si consente la presentazione di una nuova richiesta a coloro che erano decaduti in precedenza dalla rateazione.

© Riproduzione riservata

